REGOLAMENTO (CEE) N. 2169/86 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1986

che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/86 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, affinché le stesse norme vengano applicate in tutti gli Stati membri;

considerando che occorre definire il metodo di calcolo e la periodicità della fissazione della restituzione alla produzione; che, attualmente, il metodo di calcolo più soddisfacente è quello basato sulla differenza tra il prezzo d'intervento del granturco e il prezzo utilizzato per il calcolo del prelievo all'importazione del granturco; che, per motivi di stabilità, è opportuno che la restituzione alla produzione venga fissata ogni tre mesi; che, onde accertare che l'importo della restituzione alla produzione sia corretto, è opportuno controllare i prezzi praticati sul mercato mondiale e su quello comunitario per il granturco e il frumento;

considerando che le restituzioni alla produzione debbono essere corrisposte per l'amido e la fecola e per alcuni loro derivati impiegati nella fabbricazione di determinati prodotti; che, per facilitare gli opportuni controlli e il pagamento della restituzione ai richiedenti, sono necessarie informazioni particolareggiate; che è opportuno che le autorità competenti dello Stato membro interessato siano autorizzate a esigere che i richiedenti forniscano le informazioni del caso e permettano le necessarie ispezioni e verifiche;

considerando che il fabbricante del prodotto può non usare amido o fecola di base; che occorre pertanto redigere un elenco dei prodotti derivati dall'amido o dalla fecola il cui impiego conferisce al fabbricante il diritto a ricevere la restituzione;

considerando che è opportuno che la restituzione alla produzione non venga pagata sino a che la trasformazione non ha avuto luogo; che è però opportuno, qualora la trasformazione abbia avuto luogo, che il pagamento venga effettuato entro i centocinquanta giorni successivi alla data alla quale l'autorità competente ha ricevuto la prova dell'avvenuta trasformazione dell'amido o della fecola; che tuttavia, il fabbricante dovrebbe avere la possibilità di ricevere un anticipo prima che siano ultimati i controlli;

considerando che al regime previsto dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85 del Consiglio, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6); che occorre conseguentemente definire le esigenze principali degli obblighi che incombono al fabbricante e il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

— « amido o fecola », l'amido o la fecola di base o un prodotto da essi derivato, elencato nell'allegato;

— « prodotti approvati », i prodotti che figurano nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 1009/86 e quelli aggiunti in conformità della procedura prevista dall'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75;

— « fabbricante », la persona che impiega l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti approvati.

Articolo 2

1. La restituzione alla produzione è fissata per ciascuno dei trimestri che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile.

2. La restituzione alla produzione per tonnellata di amido e fecola di base è calcolata sulla base della differenza tra:

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

i) il prezzo d'intervento per il granturco applicabile nel primo mese del periodo definito al paragrafo 1,

e

ii) la media dei prezzi cif utilizzati per il calcolo del prelievo all'importazione applicabile al granturco nei primi due mesi e nei primi 15 giorni del terzo mese del trimestre precedente il primo giorno del periodo definito al paragrafo 1,

moltiplicati per un coefficiente di 1,6.

3. Tuttavia, se i prezzi di mercato registrati nella Comunità e/o sul mercato mondiale per il granturco e/o il frumento subiscono sensibili variazioni durante il periodo definito al paragrafo 1, la restituzione alla produzione calcolata conformemente al paragrafo 2 può essere modificata, per tener conto di tali variazioni.

4. La restituzione alla produzione da pagare corrisponde a quella calcolata conformemente al paragrafo 2 ed eventualmente al paragrafo 3, moltiplicata per il coefficiente indicato in allegato e che corrisponde alla voce tariffaria dell'amido o della fecola effettivamente utilizzato per la fabbricazione dei prodotti approvati.

Articolo 3

1. Il fabbricante che intende chiedere la restituzione alla produzione si rivolge in primo luogo per iscritto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'amido o la fecola verranno utilizzati, fornendo le informazioni seguenti :

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante ;

b) gamma dei prodotti nei quali sono impiegati amido o fecola, ivi compresi quelli che figurano nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 1009/86 e quelli che non vi figurano, con una descrizione completa e l'indicazione delle voci tariffarie ;

c) ove differisca dal dato di cui alla lettera a), l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui l'amido o la fecola verranno trasformati in un prodotto approvato.

Gli Stati membri possono chiedere informazioni complementari al fabbricante.

2. Il fabbricante invia inoltre all'autorità competente una dichiarazione scritta con la quale si impegna sia a permettere all'autorità stessa di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie per controllare l'impiego dell'amido e della fecola, sia a fornire le eventuali informazioni supplementari che gli vengano richieste.

3. L'autorità competente prende le misure necessarie per garantire che il fabbricante è un'impresa stabilita e ufficialmente riconosciuta nello Stato membro.

4. Sulla base delle informazioni di cui sopra, l'autorità competente redige un elenco dei fabbricanti riconosciuti e lo tiene aggiornato. Solo i fabbricanti così riconosciuti hanno diritto di esigere una restituzione alla produzione a norma dell'articolo 4.

Articolo 4

1. Il fabbricante che desidera ottenere una restituzione alla produzione chiede per iscritto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'amido o la fecola verranno trasformati un certificato di restituzione.

2. Nella domanda sono precisati :

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante ;

b) il quantitativo di amido o di fecola da trasformare in un prodotto approvato ;

c) la voce tariffaria e la designazione del prodotto approvato per la cui fabbricazione verrà impiegato l'amido o la fecola ;

d) la località o le località in cui si procederà alla trasformazione dell'amido o della fecola.

e) lo scadenzario previsto delle operazioni di trasformazione.

3. La domanda è accompagnata :

— dalla costituzione di una cauzione in conformità dell'articolo 7.

— da una dichiarazione da cui risulti che l'amido o la fecola da utilizzare non sono stati prodotti a partire da materia prima diversa da granturco, frumento, riso o patate.

4. Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti forniscano informazioni supplementari.

Articolo 5

1. Dopo la pronta verifica della domanda, presentata a norma dell'articolo 4, l'autorità competente rilascia immediatamente il certificato di restituzione.

2. Per il certificato di restituzione gli Stati membri utilizzano formulari nazionali che, fatte salve le disposizioni di altri regolamenti, direttive o decisioni delle istituzioni comunitarie, contengono almeno le informazioni specificate al paragrafo 3.

3. Nel certificato di restituzione sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il tasso della restituzione alla produzione pagabile, nonché l'ultimo giorno di validità del certificato, corrispondente all'ultimo giorno definito all'articolo 2, paragrafo 1, successivo a quello nel corso del quale è pervenuta la domanda.

4. Il tasso della restituzione alla produzione pagabile indicato sul certificato è quello applicabile il giorno del ricevimento della domanda. Tuttavia, se una parte del quantitativo di amido o fecola specificato nel certificato è trasformato nella campagna di commercializzazione cerealicola successiva a quella in cui la domanda è presentata, la restituzione alla produzione pagabile per questo amido o questa fecola che è trasformata nella nuova campagna di commercializzazione viene corretta della differenza tra il prezzo d'intervento utilizzato per il calcolo della restituzione alla produzione pagabile e quello applicabile nel mese di luglio dello stesso anno.

Articolo 6

1. I fabbricanti in possesso di un certificato di restituzione rilasciato in conformità dell'articolo 5 hanno diritto di richiedere, a norma dell'articolo 8, il pagamento della restituzione alla produzione indicata nel certificato dopo la trasformazione dell'amido o della fecola nel prodotto approvato in questione.

2. I diritti derivanti dal certificato non sono trasferibili.

Articolo 7

1. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione da parte del fabbricante presso l'autorità competente, pari a 25 ECU per tonnellata di amido o fecola, moltiplicato per il coefficiente relativo al tipo di fecola o di amido da utilizzare in conformità dell'allegato.

2. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è la trasformazione, entro il periodo di validità del certificato, del quantitativo di amido o fecola indicato nella domanda nei prodotti approvati specificati nella domanda stessa. Tuttavia, se un fabbricante ha trasformato almeno il 95 % del quantitativo di amido o fecola indicato nella domanda, si considera che egli abbia adempiuto la suddetta esigenza principale.

3. Lo svincolo della cauzione è ugualmente ammesso in caso di forza maggiore.

Articolo 8

1. Il fabbricante chiede la restituzione alla produzione notificando all'autorità competente :

a) la data o le date dell'acquisto e della consegna dell'amdio o della fecola,

b) il nome e l'indirizzo del fornitore dell'amido o della fecola,

c) il nome e l'indirizzo del produttore dell'amido o della fecola,

d) la data o le date della trasformazione dell'amido o della fecola,

e) la quantità e il tipo di amido o fecola impiegati, compresa la voce tariffaria,

f) la quantità di prodotto approvato, indicata nel certificato, fabbricata con l'amido o la fecola.

2. L'autorità competente accerta che l'amido o la fecola siano stati impiegati per la fabbricazione dei prodotti approvati in modo conforme alle informazioni contenute nel certificato. L'accertamento è normalmente effettuato per mezzo di controlli amministrativi, ma ove necessario, può essere corroborato da controlli materiali.

3. I controlli amministrativi di cui al paragrafo 2 sono di norma effettuati sulla base delle informazioni fornite dai fabbricanti in conformità dell'articolo 4 e del paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, l'autorità competente può chiedere al fabbricante informazioni circa il quantitativo di amido o fecola utilizzato precedentemente per la fabbricazione del prodotto in causa o qualsiasi altra utile informazione.

4. Tutti i controlli debbono essere completati e il diritto del fabbricante alla restituzione alla produzione deve essere riconosciuto entro 150 giorni dal ricevimento da parte dell'autorità competente delle informazioni di cui al paragrafo 1 il pagamento di cui possa essere effettuato conformemente all'articolo 9.

Articolo 9

1. Quando l'autorità competente ha effettuato i propri controlli, la restituzione alla produzione indicata nel certificato pagata per il quantitativo di amido o fecola trasformato. Contemporaneamente, la cauzione è svincolata in conformità del titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. La restituzione è pagata entro 150 giorni a decorrere dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Tuttavia, l'autorità competente può, su richiesta del fabbricante, procedere al pagamento di un anticipo equivalente all'importo della restituzione alla produzione dopo trenta giorni dal ricevimento di tali informazioni. Tale pagamento è subordinato alla costituzione, da parte del fabbricante, di una cauzione uguale alla somma anticipata. La cauzione viene svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 10

Per le campagne cerealicole di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989, oltre alle informazioni di cui agli articoli 4 e 8 i fabbricanti sono tenuti a fornire la documentazione comprovante l'origine dell'amido o della fecola, onde consentire all'autorità competente di calcolare l'importo della restituzione. Ove tale prova non venga fornita, ai fini del calcolo, l'autorità competente partirà dal presupposto che il prodotto di base sia amido di frumento.

Articolo 11

Entro tre mesi dalla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione il tipo e i quantitativi di amido o di fecola per i quali la restituzione alla produzione è stata pagata, nonché il tipo e i quantitativi di prodotto per la cui fabbricazione sono stati utilizzati l'amido o la fecola.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo di amido o fecola necessario per produrre 1 t — Coefficiente —
	A. AMIDO E FECOLA DI BASE (1)	
11.08	A. I. Amido di granturco	1,00
	II. Amido di riso	1,00
	III. Amido di frumento	1,00
	IV. Fecola di patate	1,00
	B. — I SEGUENTI PRODOTTI DERIVATI, OVE SIANO OTTENUTI DAI PRODOTTI DI CUI SOPRA :	
17.02	B. Glucosio e sciroppo di glucosio ; malto-destrina e sciroppo di malto-destrina :	
	I. Glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro :	
	a) glucosio in polvere, cristallina bianca, anche agglomerata	1,304
	b) altri (2)	1,00
	II. altri :	
	a) in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,304
	b) altri (2)	1,00
	F. Zuccheri e melassi, caramellati :	
	II. altri :	
	a) in polvere, anche agglomerata	1,366
	b) altri (2)	0,95
29.04	C. II. D-Mannitolo (mannite)	1,52
	III. D-Glucitolo (sorbite) :	
	a) in soluzione acquosa : (2)	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	1,068
	2. altro	0,944
	b) altro :	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	1,52
	2. altro	1,52
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di fecola :	
	A. Destrina : amidi e fecole solubili o torrefatti	1,174
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura :	
	I. 20 % o più ma inferiore a 25 % in peso	0,30
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso	0,59
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso	0,94
	IV. uguale o superiore a 80 % in peso	1,174

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo di amido o fecola necessario per produrre 1 t — Coefficiente —
38.12	A. Bozzine preparate e appretti preparati :	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura :	
	a) 45 % o più ma inferiore a 55 % in peso	0,59
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % in peso	0,82
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % in peso	1,00
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	1,174
38.19	T. D-Glucitolo (sorbite), diverso da quello della sottovoce 29.04 C III :	
	I. in soluzione acquosa : (2)	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	1,068
	b) altro	0,944
	II. altro :	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	1,52
	b) altro	1,52

(1) Il coefficiente indicato si applica all'amido e alla fecola aventi un tenore di materia secca di almeno 87 %, nel caso dell'amido di granturco, di frumento e di riso e di 80 % nel caso della fecola di patate. La restituzione alla produzione pagabile per l'amido o la fecola di base aventi un tenore di materia secca inferiore a quello indicato viene adeguata applicando la seguente formula :

1. Amido di granturco, frumento o riso :

$$\frac{\text{Tenore effettivo di materia secca}}{87} \times \text{restituzione alla produzione}$$

2. Fecola di patate :

$$\frac{\text{Tenore effettivo di materia secca}}{80} \times \text{restituzione alla produzione}$$

La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è in tutti i casi almeno 97 %.

(2) La restituzione alla produzione è pagabile per i prodotti compresi in queste voci aventi un tenore di materia secca almeno eguale a 78 %.

La restituzione alla produzione pagabile per i prodotti compresi in queste voci con un tenore di materia secca inferiore a 78 % viene adeguata applicando la seguente formula :

$$\frac{\text{Tenore effettivo di materia secca}}{78} \times \text{restituzione alla produzione}$$